

# L'USURA



## ART. 644 C. P.

### (TESTO INTRODOTTO CON LA L. 108/96)

*1. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, **interessi o altri vantaggi usurari** [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.*

*2. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649].*

**3. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.** Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle **concrete modalità del fatto** e al **tasso medio praticato per operazioni simili**, risultano comunque **sproporzionati** rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in **condizioni di difficoltà economica o finanziaria**.

**4. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.**

**5. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:**

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività **professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare**;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in **stato di bisogno**;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

6. Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

## **ELEMENTI DEL REATO**

### **SOGGETTO ATTIVO:**

A. CHIUNQUE

.....

B. SOGGETTO QUALIFICATO

B.1. ATTIVITA' PROFESSIONALE

B.2. **ATTIVITA' BANCARIA**


B.3. ATTIV. DI INTERMED. FINANZ.  
ED IMMOBILIARE

### **SOGGETTO PASSIVO:**

CHIUNQUE

# **PRIMA FIGURA DI REATO: IPOTESI BASE DI USURA**

## **ELEMENTO OGGETTIVO:**



**SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI  
RILEVATO TRIMESTRALMENTE DAL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA**

**Si punisce lo *squilibrio* tra prestazioni, se l'interesse pattuito è superiore a quello di legge**

## **ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO, CIOE'**


**COSCIENZA E VOLONTA' DI VINCOLARE IL DEBITORE  
ALLA CORRESPONSIONE DI INTERESSI CHE  
OLTREPASSANO IL LIMITE DI LEGGE**

# **SECONDA FIGURA DI REATO: IPOTESI SUSSIDIARIA** **- USURA IN CONCRETO -**


## **ELEMENTO OGGETTIVO:**

**SI PRESCINDE DAL TASSO SOGLIA QUANDO VI E'**

**A. SPROPORZIONE TRA PRESTAZIONE ED INTERESSI AVUTO  
RIGUARDO:**



**ALLE CONCRETE MODALITA' DEL FATTO**




**AL TASSO MEDIO PRATICATO IN OPERAZIONI  
SIMILARI**



**B. VITTIMA CHE VERSA IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTA'  
ECONOMICO-FINANZIARIA**

**ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO (ANCHE EVENTUALE)**



**RAPPRESENTAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI DELLA  
FATTISPECIE**

# BANCHE E USURA: NORMA E PRASSI

**TRE**

**1. INCULSIONE DELLA C.M.S. NELLA  
DETERMINAZIONE DEL TASSO  
EFFETTIVO GLOBALE MEDIO**

**PROBLEMATICHE: 2. INCULSIONE DEGLI INTERESSI DI  
MORA NELLA DETERMINAZIONE  
DEL TASSO EFFETT. GLOB. MEDIO**


**3. ANATOCISMO**

***PREMESSA:*** L'art. 1 del D.L. n. 394/00, convertito in legge n. 24/01 (di interpretazione autentica della legge n. 108/96 **STABILISCE** che, "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge **nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento**"



# 1. INCULSIONE DELLA C.M.S. NELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO:



Definizione utilizzata dalle banche per indicare la **somma da pagare** nel caso in cui il saldo del conto corrente vada in **negativo**

**- CASSAZIONE 46669/2011 -**

**A. 1. IMPUTAZIONE:**

**APPLICAZ. DI TASSI SUPERIORI  
ALLE DISP. NORMATIVE E DELLA  
C.M.S. PER OTTENERE UN  
AUMENTO DEL TASSO EFFETTIVO  
PRATICATO AL GRUPPO “DE MASI”  
EPOCA 1997 - 2002**

**B. 1. IMPUTATI:**

**PRESIDENTI E LEG. RAPPR.  
DI BANCA ANTONIANA  
VENETA – BANCO DI ROMA -  
B.N.L. + FUNZIONARI +  
DIRETTORI DI FILIALE**

***CONTESTATA L'APPLICAZ. STRUMENTALE CIRCOLARE 30.9.1996 E  
SUCCESS. DI BANCA D'ITALIA CHE ESCLUDEVANO LA C.M.S. DAI  
FATTORI DI CALCOLO DEL TASSO EFFETT. GLOB. DEGLI INTERESSI***

## 1° GRADO DI GIUDIZIO: TRIB. PALMI

**REATO**



**C'E' ELEM.  
OGGETTIVO USURA:  
LA C.M.S. E' FATTORE  
POTENZIALM. PRODUTT.  
DI USURA**

**RESPONSABILITA'**



**NON C'E':  
ESISTE UNA ARTICOLAZ.  
CENTRALIZ. E SEMIAPICALE  
DEPUTATA ALLA DETERMINAZ  
DELLE CONDIZ. APPLIC. ALLA CLIENTELA  
NE SONO ESTRANEI GLI IMPUTATI**

**SENTENZA**

**ASSOLUZIONE  
PER NON  
AVER  
COMMESSO IL  
FATTO**

**2° GRADO DI GIUDIZIO:  
CORTE APPELLO REGGIO CALABRIA**

**REATO**



**C'E' ELEM.  
OGGETTIVO USURA:  
*LA C.M.S. E' FATTORE  
POTENZIALM. PRODUTT.  
DI USURA***

**RESPONSABILITA'**



**NON C'E':  
*MANCATA CONOSCENZA ED INTENZIONE  
DI PRATICARE TASSI USURARI  
DEI PRESIDENTI E LEG. RAPPR.***

**SENTENZA**

**ASSOLUZIONE  
PERCHE' IL  
FATTO NON  
COSTITUISCE  
REATO  
(MANCA  
L'ELEM.  
SOGGETTIVO)**

## **Principi di diritto**

### **1. L'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DELL'USURA VALE SOLO DAL MAGGIO 2011: NON E' RETROATTIVO NEMMENO AI FINI PENALI (art. 2 c. 3 c. p.)**

*“La portata dell'intervento innovativo sulla determinazione dei criteri di individuazione del tasso soglia e la mancanza di norme transitorie, certamente non dovuta a disattenzione [del legislatore], denotano che si è voluto dare alla normativa (che ha introdotto un regime maggiormente favorevole agli istituti di credito in relazione al reato di usura) operatività con esclusivo riferimento a condotte poste in essere dopo la sua entrata in vigore, senza produrre effetti su preesistenti situazioni, regolate dalla normativa precedente”.*

## **2. LE CIRCOLARI DELLA BANCA D'ITALIA NON HANNO ALCUN VALORE AI FINI DELL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE SULL'USURA (contra CASS. PEN. 12028/2010)**

*“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato di usura sotto il profilo dell'elemento oggettivo.*

*Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi [l'usura] di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in sé particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”.*

### **3. I PRESIDENTI O IL C.D.A. DELLE BANCHE SONO RESPONSABILI DELL'USURA** (fanno eccezione solo i casi relativi ai primi anni 2000, quando non si poneva un problema di usura nel comportamento delle banche)

*“E’ ravvisabile in capo al presidente o al consiglio di amministrazione un potere di controllo gestionale sull’attività della direzione generale o centrale commerciale con specifico riferimento alla determinazione dei tassi di interesse, anche se a termini statutari tali organismi sottordinati abbiano autonomia gestionale operativa, con conseguente **responsabilità penale concorrente degli organi apicali** ove venga superato il tasso soglia degli interessi in ordine alla erogazione del credito alla clientela.*

*Non è scusabile, in linea di principio, da parte di un istituto di credito, l’errore riferibile al calcolo dell’ammontare degli interessi usurari trattandosi di interpretazione che oltre ad essere nota nell’ambiente bancario non rappresenta in se particolari difficoltà.*

*In mancanza di un orientamento giurisprudenziale di legittimità, sia civile che penale, all’epoca, che ritenesse illecita la prassi bancaria, sviluppatasi poi successivamente, nessuna censura di mancanza di doverosa prudenza può essere posta a carico dei presidenti delle banche e non può ritenersi violato il dovere di diligenza nella ricostruzione dei criteri applicabili ai fini della individuazione del tasso soglia a carico degli organi di vertice degli istituti bancari”.*


#### **4. ANCHE SE NON SI INDIVIDUA IL COLPEVOLE, MA IL REATO DI USURA ESISTE, LA BANCA DEVE RIMBORSARE I DANNI**

*“L’usura è comunque un illecito avente rilevanza civilistica, non rileva, ai fini risarcitori, che non sia stato accertato il responsabile penale della condotta illecita, in quanto l’azione risarcitoria civile ben potrà essere espletata nei confronti degli istituti interessati che rispondono, comunque, del fatto dei propri dipendenti”.*



## 2. INCULSIONE DEGLI INTERESSI DI MORA NELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO EFFETT. GLOB. MEDIO

### INTERESSI DI MORA:



Sorgono a causa del **ritardo** nel pagamento. Costituiscono una **forma di risarcimento fissato *ex ante* ed in misura forfettaria** a vantaggio del creditore.


## **CASSAZIONE I SEZ. 5286/2000**

*“L'usurarietà del superamento del "tasso soglia" di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori”*

## **CASSAZIONE I SEZ. CIV. 350/2013**

*“Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori. Infatti il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, co. 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - tale assunto”.*

### **3. ANATOCISMO**



**Interesse calcolato capitalizzando precedenti interessi a debito**

## La posizione della giurisprudenza *ante* 1999

Fino al 1999, la giurisprudenza, per oltre 70 anni e senza soluzione di continuità, aveva sempre riconosciuto la

**piena legittimità**

della prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi debitori (c.d. *anatocismo*), in quanto “**uso normativo contrario**” rientrante nell'esenzione prevista dall'art. 1283 c.c..


## Nessun contrasto

con l'**art. 644 c. p.** sulla scorta della clausola di salvezza di cui all'**art. 1283 c.c.**, che, nel vietare l'anatocismo, fa tuttavia salvi gli "usi contrari".

(art. 1283 c. c.: ***In mancanza di usi contrari***, *gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*).


Le parole iniziali "***In mancanza di usi contrari***" sono la via utilizzata dalle banche per giustificare il fatto che applicare gli interessi passivi trimestralmente invece che annualmente fosse lecito poichè di ***uso comune***.

## CASSAZIONE CIV. N. 2374/1999: NOVITA'



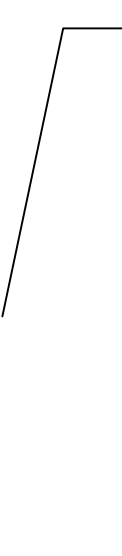
### GLI “USI CONTRARI” SONO SOLO QUELLI “NORMATIVI”

La prassi bancaria della capitalizzazione periodica degli interessi, per quanto consolidatasi negli anni, non è idonea ad integrare un “uso normativo”, in quanto **le clausole anatocistiche sarebbero state nel tempo accettate dai correntisti** non perché ritenute conformi a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe stato auspicabile fossero esistenti, ma semplicemente **perché ricomprese nei moduli contrattuali predisposti unilateralmente dagli istituti di credito.**



**E' quindi nulla l'eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente.**

**IL LEGISLATORE  
INTERVIENE CON  
IL D. LGS. 342/99  
(ART. 25 c. 3):**



*Le clausole relative alla  
produzione di interessi sugli  
interessi maturati, contenute  
nei contratti stipulati  
anteriamente alla data di  
entrata in vigore della delibera  
di cui al comma 2, sono VALIDE  
ed EFFICACI fino a tale data...*




**COMMA DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE  
ILLEGITTIMO CON LA SENT. 425/2000**


## CASSAZIONE CIVILE SEZ. UNITE 21095/2004



**Inesistenza di un uso normativo** in punto di capitalizzazione degli interessi e dunque **nullità di clausole anatocistiche** stipulate anteriormente al *revirement* giurisprudenziale del 1999.




Capitalizzazione illegittima fino al 1° luglio 2000



Capitalizzazione legittima a partire dal 1° luglio 2000



## CONCLUSIONE



**In linea generale, è possibile parlare di usura anche quando il tasso soglia sia superato in virtù della capitalizzazione degli interessi**

# CONSIDERAZIONI FINALI SUL REATO DI USURA BANCARIA

## 1. MAI DIMENTICARE CHE

“Gli interessi, le commissioni, le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a, favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente (...) sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 cc, dell' art. 644 c. p. e della L. 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3”  
- ART. 2 BIS D.L. 185/2008, CONV. NELLA LEGGE 2/2009

## 2. VALUTARE CON ATTENZIONE E PRUDENZA LA NORMATIVA DELLA BANCA D'ITALIA